

Sub Azione a4) Sostegno alle cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis Lr 73/2005 e ai progetti di economia collaborativa". Approvazione elementi essenziali per la definizione del bando destinato al sostegno delle cooperative di comunità.";

Dato atto che tra gli elementi essenziali, allegato "A" alla suddetta DGR 150/2022, in coerenza con l'art. 11 bis della LR 73/2015 già richiamato, è individuato tra i criteri territoriali l'aver sede in un comune individuato come "Area interna" dall'allegato 1 (progetto 3 punto 5) alla DCR n. 2 del 15 gennaio 2019;

Preso atto che con DGR n. 199 del 28.02.2022, avente ad oggetto "Strategia regionale per le aree interne nella programmazione europea 2021-2027. Indirizzi per le strategie territoriali locali", sono state individuate in allegato A le nuove aree interne del territorio regionale toscano;

Preso atto anche di tutte le premesse della succitata DGR 199/2022 circa il potenziamento e rafforzamento della strategia per le aree interne già avviata nella programmazione comunitaria 2014-2020 ed in particolare del fatto che "la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) costituisce un'opportunità strategica per la Toscana per consolidare le strategie finanziate nelle tre aree del periodo di programmazione 2014-2020 (Casentino, Valtiberina; Lunigiana, Garfagnana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese; Valdarno, Valdisieve, Mugello, Val Bisenzio), nonché per estendere l'opportunità di definire strategie territoriali in altre aree a partire da quelle dell'Amiata grossetana e della Val di Cecina, individuate con l'approccio adottato nel 2014-2020 ma non finanziate;

Dato atto che l'elenco dei comuni individuati nell'allegato "A" della DGR 199/2022 differisce parzialmente da quello approvato con la citata DCR del 2019;

Ritenuto opportuno, onde consentire la massima partecipazione dei potenziali destinatari e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di coesione territoriale e di sviluppo economico indicati nei citati atti di programmazione, modificare in senso inclusivo il criterio territoriale indicato tra gli elementi essenziali approvati con la DGR 150/2022, aggiungendo il riferimento alla localizzazione nei comuni indicati in allegato A della DGR 199/2022;

Ritenuto infine, considerato il termine di realizzazione dei progetti fissato dalla precedente DGR 150/2022 al 30 aprile 2023, di prevedere di sospendere la presentazione delle domande al 15.09.2022;

Visto il parere del CD nella seduta del 28/07/2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla DGR n. 150 del 21.02.2022 con riguardo alla definizione dei "territori interessati" come segue:

"Intero territorio regionale toscano, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 11 bis comma 1 e 2 Lr 73/2005. In particolare i beneficiari devono avere sede operativa/legale in area montana (rientrando nell'elenco previsto dalla Lr 68/2011) oppure in area interna o a rischio di spopolamento (rientrando nell'allegato 1 alla DCR n. 2 del 15 gennaio 2019, progetto 3 punto 5 e/o nell'allegato "A" alla DGR n. 199 del 28 febbraio 2022), oppure in zona caratterizzata da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale (rientrando fra i comuni eligibili aggregati per FUA, previsti dall'allegato B alla Delibera della GR n. 57 del 26 gennaio 2015)";

2. di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Attività Produttive di adeguare prontamente il testo del bando approvato con DD 4080 del 1.03.2022 anche con riguardo al termine di presentazione delle domande, da fissare al 15.09.2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente
(la Dirigente facente funzione)
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale

DELIBERAZIONE 1 agosto 2022, n. 911

Attuazione legge regionale n. 45/2020 articolo 7 comma 3: recepimento direttiva PCM del 30/04/2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali", per la pianificazione comunale di protezione civile.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”, e le modifiche apportate con la legge regionale n. 29 del 5/08/2021;

Preso atto che con la legge regionale n. 45/2020 la Regione ha voluto adeguare la propria normativa al nuovo assetto organizzativo e di funzioni della protezione civile, garantendo una maggiore efficacia all’azione di protezione civile correlata alla semplificazione della sua azione;

Visto che in base all’articolo 28 comma 4 legge regionale n. 45/2020, la Giunta regionale adotta entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, le deliberazioni riportate nell’articolo stesso ed in particolare quella prevista dall’articolo 7 comma 3;

Visto che in base all’articolo 30 legge regionale n. 45/2020 fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato articolo 28, continuano a trovare applicazione le disposizioni previdenti approvate in base alla legge regionale n. 67/2003;

Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/04/2021 è stata approvata la Direttiva relativa agli “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” in attuazione dell’articolo 18 Codice;

Preso atto che i livelli della pianificazione previsti dal Codice sono: nazionale, regionale, provinciale/città metropolitana/area vasta, ambito territoriale e organizzativo ottimale, comunale;

Considerato che l’articolo 7 comma 3 legge regionale n. 45/2020 prevede la definizione da parte della Giunta regionale degli indirizzi per la redazione dei piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile;

Valutato di dare una prima attuazione a quanto previsto dal citato articolo 7 comma 3 legge regionale n. 45/2020 limitatamente alla pianificazione comunale, alla luce anche di quanto indicato dalla DPCM 30/04/2021;

Tenuto conto che la previgente disciplina regionale in materia di pianificazione comunale non risulta più in linea con quanto stabilito nel Codice e nella citata Direttiva, in particolare per quanto attiene a quanto previsto dal DPGR n. 69/R/2004 e dal Piano Operativo Regionale (delibera n. 1040/2014 come modificata dalla n. 1041/2019);

Valutato di rinviare ad atti successivi la definizione degli indirizzi per la pianificazione provinciale e per quella relativa al livello degli ambiti territoriali ed orga-

nizzativi ottimali, una volta individuati con delibera del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 5 legge regionale n. 45/2020;

Preso atto, nell’incontro dell’8/07/2022, della valutazione positiva da parte di ANCI Toscana e UPI Toscana;

Ritenuto di dare mandato alla competente struttura regionale di adottare gli atti necessari a dare attuazione alla presente delibera;

Preso atto del parere del CD del 28/07/2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di dare una prima attuazione a quanto previsto dal citato articolo 7 comma 3 legge regionale n. 45/2020 limitatamente alla pianificazione comunale, recependo gli indirizzi previsti dalla direttiva “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”, emanata con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/04/2021 in attuazione dell’articolo 18 Codice, ed in particolare i seguenti paragrafi:

- 2 (contenuti del piano di protezione civile comunale)
- 3 (pianificazioni specifiche di protezione civile)
- 4 (approvazione, aggiornamento, revisione, monitoraggio e valutazione)
- 7 (coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i piani di protezione civile)
- 8 (partecipazione dei cittadini all’attività di pianificazione di protezione civile per il livello territoriale comunale);

2. di stabilire che per l’attuazione dei predetti paragrafi, con successivo provvedimento del Settore regionale competente verranno fornite le modalità tecniche da seguire, in particolare per l’autovalutazione, con la precisazione che, ove il Comune approvi il piano comunale senza aver acquisito il parere favorevole della Regione dopo il processo di valutazione, il medesimo non potrà beneficiare di eventuali contributi previsti dalla Regione legati al supporto delle attività di protezione civile (quali il potenziamento, le attività esercitative e addestrative, le iniziative di informazione e le attività formative) oltre alle eventuali responsabilità cui l’ente può incorrere a seguito di tale inosservanza e al mancato allineamento alle direttive regionali e nazionali;

3. di prevedere che per l’attuazione dei seguenti paragrafi della Direttiva verranno approvate distinte delibere, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 legge regionale n. 45/2020, anche per quanto attiene alla pianificazione comunale:

- 5 (esercitazioni di protezione civile)
- 9 (informazione alla popolazione)
- 10 (formazione);

4. di dare atto che per l'attuazione del paragrafo n. 6 della Direttiva (organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di protezione civile) le specifiche tecniche, nelle more delle indicazioni tecniche discendenti dal Catalogo Nazionale Piani, saranno indicate con apposito decreto del Settore competente;

5. di disporre che, in base a quanto previsto dall'articolo 30 legge regionale n. 45/2020, dalla data di pubblicazione della delibera in oggetto non trovano più applicazione il DPGR n. 69/R/2004 e il Piano Operativo Regionale (delibera n. 1040/2014 come modificata dalla n. 1041/2019) nelle parti che si riferiscono alla pianificazione comunale ed intercomunale;

6. di prevedere, come indicato al paragrafo 2 "Disposizioni finali" della citata direttiva di cui all'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/04/2021, che i comuni provvedono ad aggiornare i piani comunali di protezione civile in ottemperanza alla direttiva medesima ed agli indirizzi regionali di cui alla delibera in oggetto, entro dodici mesi dalla data della stessa;

7. di stabilire, relativamente alla pianificazione del livello comunale associato, i seguenti principi a cui il Settore Protezione civile regionale si deve attenere nel definire gli atti di attuazione della presente delibera:

a. ove esista una pianificazione del livello intercomunale, come definito dalla previgente normativa, la nuova forma di pianificazione comunale associata prevista dall'articolo 12 del Codice deve recepirne i contenuti, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva nel paragrafo 2;

b. in ognuno dei piani dei Comuni che sono parte di una gestione associata, deve essere presente una sezione specifica, denominata "Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata": tale sezione definisce nel dettaglio le modalità di supporto della gestione associata nei confronti dei singoli comuni partecipanti, l'organizzazione e le modalità attuative delle attività previste nell'allegato 1, tenuto conto di quanto formalmente previsto nell'atto costitutivo della gestione associata.

Tale sezione, concordata tra i comuni partecipanti, è approvata dal Consiglio dell'Unione, o dell'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato, tenendo conto di quanto indicato previsto nella Direttiva citata;

c. ove esista per la gestione associata un piano intercomunale approvato secondo la normativa previgente, deve essere adeguato ai nuovi indirizzi della Direttiva di cui al punto 1, tenendo conto di quanto indicato nell'allegato 1 al presente atto;

8. di dare atto che gli indirizzi per la pianificazione provinciale e per quella relativa al livello degli ambiti territoriali ed organizzativi ottimali, una volta individuati con delibera del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5 legge regionale n. 45/2020 verranno approvati con successiva delibera e che, conseguentemente, restano validi gli indirizzi di cui al DPGR n. 69/R/2004 e al Piano Operativo Regionale (delibera n. 1040/2014 come modificata dalla n. 1041/2019) nelle parti relative alla pianificazione provinciale;

9. di evidenziare che dall'attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione non sorgono oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

10. di dare mandato al competente Settore di adottare gli atti necessari a dare attuazione alla presente delibera;

11. di comunicare il presente provvedimento a tutti i soggetti che fanno parte del sistema regionale di protezione civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1

Criteria per la pianificazione in forma associata

Il Codice di protezione civile prevede che lo svolgimento delle funzioni comunali può avvenire anche in forma associata (articolo 12).

In base all'articolo 18 legge regionale n. 68/2011, l'esercizio della gestione associata è obbligatoriamente esercitata in forma associata tramite:

- Unione dei Comuni
- Convenzione;

Lo svolgimento attraverso la forma associata della funzione fondamentale di protezione civile rappresenta una modalità organizzativa atta a garantire lo svolgimento delle funzioni del Comune e non prevede nessuna forma di delega di responsabilità ad Enti terzi rispetto a quanto previsto all'articolo 12 del Codice della Protezione Civile.

Dalla previsione del Sindaco quale Autorità di protezione civile (articolo 3 Codice), e dalla disciplina di diversi livelli di pianificazione nella Direttiva PCM 30/04/2021 (nazionale, regionale, provinciale (metropolitano, di ambito, comunale), deriva che non si può prescindere da una previsione in sede di pianificazione di emergenza di un Centro Operativo Comunale per ogni Comune, anche se il medesimo svolge le attività di protezione civile in forma associata con altri comuni.

Di seguito sono esemplificate le attività che possono essere ricondotte a quanto previsto nella norma in riferimento nazionale rispetto alla funzione fondamentale denominata "pianificazione e coordinamento dei primi soccorsi" e costituiscono pertanto un insieme di attività "minime" per poter considerare la funzione fondamentale effettivamente svolta nella forma associata.

Eventuali ulteriori attività rispetto a quelle essenziali riportate di seguito dovranno pertanto essere formalmente concordate tra gli Enti associati, ma sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale di protezione civile.

La pianificazione di protezione civile dovrà essere sempre perfettamente allineata con il modello organizzativo previsto nell'atto costitutivo in quanto ne costituisce l'attuazione operativa.

Attività essenziali da prevedere in caso di gestione associata della funzione di Protezione Civile:**A) Pianificazione di protezione civile**

Predisposizione del piano di protezione civile per di tutti i Comuni, in forma di singolo piano comunale, secondo gli indirizzi nazionali e regionali, comprensivo di una sezione specifica in cui sono dettagliate le modalità di supporto della gestione associata rispetto alle funzioni di livello comunale.

Nell'attività di pianificazione di protezione civile devono essere ricomprese anche le seguenti attività di consulenza tecnico-amministrativa legate allo sviluppo e mantenimento della pianificazione stessa da svolgersi in ordinario:

- supporto ai Comuni nell'organizzazione della formazione e addestramento in materia di protezione civile e in particolare su quanto previsto nella pianificazione nei confronti del personale dei Comuni con particolare riferimento al personale potenzialmente coinvolto in caso di attivazione del Centro Operativo Comunale (COC);
- supporto ai Comuni nell'aggiornamento delle informazioni presenti nei piani di protezione civile soggetti a continua variazione nonché l'aggiornamento delle banche dati a supporto dell'attività in emergenza (es. database risorse, rubriche, schede tecniche aree e strutture di emergenza, elenchi soggetti particolari, etc.);
- supporto tecnico ai Comuni nella predisposizione del COC e dei collegamenti radio da utilizzare in caso emergenza;

- supporto ai Comuni per l'informazione programmata alla popolazione relativamente ai contenuti essenziali dei piani di protezione civile, sui rischi del territorio e sulle misure di prevenzione, nonché per promuovere forme di partecipazione nell'attività di pianificazione;
- promozione, organizzazione e gestione delle esercitazioni di protezione civile volte a verificare e condividere i contenuti del piano di protezione civile.

B) *Attività di Centro Situazioni (Ce.Si)*

La gestione associata svolge le seguenti attività a supporto delle funzioni di competenza dei Sindaci a livello comunale, funzionali anche all'attivazione dei Centri Operativi Comunali in caso di necessità, secondo quanto previsto dalla stessa pianificazione:

- istituzione di un servizio di reperibilità H24 in forma associata per le funzioni di protezione civile di competenza del Comune, eventualmente anche integrato con altri servizi di reperibilità istituzionali di altre funzioni gestite in forma associata (es. polizia municipale).
- gestione dell'acquisizione delle comunicazioni del sistema di allertamento meteo di cui al DPCM 27/02/2004 e dalle successive attività previste nelle disposizioni regionali, e in particolare nel contatto con i Sindaci e nel supporto relativamente all'attività di valutazione dello scenario in atto durante gli eventi, nonché nella gestione di altre comunicazioni di allertamento eventualmente previste per altri rischi presenti nel territorio di competenza.
- ricezione, verifica e aggiornamento delle segnalazioni di criticità in atto o previste, al fine di mantenere un quadro costantemente aggiornato delle informazioni disponibili sulla situazione in atto, a supporto dei Sindaci
- supporto nello scambio di comunicazioni e informazioni tra il livello comunale e le altre componenti e strutture operative del Sistema Regionale di Protezione Civile, con particolare riferimento al livello provinciale
- supporto tecnico ai Comuni nella valutazione degli scenari in atto derivanti dalle informazioni di cui ai punti precedenti e verifica dell'adeguata attivazione del livello comunale rispetto a quanto previsto nella pianificazione.

C) *Coordinamento dei primi soccorsi*

In caso di emergenza la gestione associata svolge seguenti attività a supporto dei Comuni nel coordinamento dei primi soccorsi, secondo quanto previsto dalla stessa pianificazione:

- supporto ai Comuni in emergenza nelle attività tecnico-informatiche e di gestione amministrativa legate all'attivazione del volontariato di protezione civile;
- raccordo informativo tra le strutture comunali e le altre componenti e strutture operative del Sistema Regionale di Protezione Civile, con particolare riferimento al livello provinciale, tramite anche la verifica e raccordo dei sistemi di telecomunicazione in emergenza a supporto dei comuni associati.
- messa a disposizione nella forma associata delle risorse tecniche afferenti alle altre funzioni gestite in forma associata (es. servizi sociali, polizia municipale, SUAP, etc.) secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile;
- in caso di evento, supporto ai Comuni più colpiti attraverso la mobilitazione delle risorse direttamente assegnate alla gestione associata, secondo le modalità previste negli accordi operativi riportati nell'atto associativo e nella sezione intercomunale della pianificazione.
- eventuale supporto ai Comuni nelle prime fasi emergenziali nell'individuazione e nella verifica delle criticità presenti sul territorio, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile.

Centro Intercomunale

Tutte le attività che sono gestite in forma associata per conto dei Comuni devono essere garantite sia in ordinario che in emergenza. Ne consegue che l'Ente responsabile della gestione associata deve pertanto

garantire un'adeguata organizzazione in termini di risorse umane e strumentali, e individuare una sede fisica che garantisca sia la funzione di ufficio associato per lo svolgimento dell'attività in periodo ordinario, sia garantire i requisiti tecnici analoghi a quelli previsti per le sedi dei Centri Operativi Comunali per poter esercitare la sua funzione in emergenza.

A tal fine per tale sede valgono le Indicazioni Operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 31/03/2015 n. 1099, come citato nella Direttiva 30/4/2021 al paragrafo 2.4.2 lettera b.

Tale sede è denominata "Centro Intercomunale" di protezione civile.